



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Delibera n. 87 del 3 febbraio 2016

concernente la nullità degli incarichi conferiti all'arch. [omissis], ex artt .90 e 110 del TUEL. Decadenza immediata e carenza di potere di attribuzione del sindaco di [omissis] - Fascicolo UVMAC/3663/2015 – UVMAC/4358/2015

Il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione

nell'adunanza del 3 febbraio 2016;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

vista la relazione dell'Area Vigilanza, Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione (UVMAC).

Fatto

- 1) In data [omissis], è stata acquisita al protocollo dell'Autorità [omissis], la segnalazione dell'Unione Sindacale di Base - Pubblico Impiego che ha segnalato alcune gravi criticità riguardo agli incarichi attribuiti all'Arch. [omissis] dal Comune di [omissis]. In particolare, è stata posta l'attenzione sulla circostanza che con deliberazione di GC [omissis] il predetto professionista è stato nominato all'Ufficio di Gabinetto alle dipendenze del sindaco ex art. 90 d.lgs. n. 267/2000 con funzioni dirigenziali, per la durata di un anno, eventualmente rinnovabile e comunque fino al mandato elettivo del sindaco, e con successivo decreto sindacale [omissis] a Capo Ufficio Staff del medesimo Ufficio. Inoltre, l'Arch. [omissis] avrebbe ricoperto detto incarico di carattere politico, svolgendo contemporaneamente funzioni «gestionali» in qualità di dirigente del medesimo ente locale, dell'Area [omissis] e dell'Area [omissis];
- 2) in data [omissis], è stata acquisita al protocollo dell'Autorità [omissis], la segnalazione della CGIL Funzione Pubblica - [omissis] che ha segnalato l'illegittimità della delibera della Giunta comunale [omissis] con cui il Comune di [omissis] ha confermato «in via esclusiva» all'arch. [omissis] l'incarico dirigenziale ex art. 110, co. 2, TUEL, a modifica della precedente d.g.c. [omissis], con cui era stato nominato Capo di Gabinetto del sindaco, ex art. 90 TUEL. L'istante segnala la violazione del divieto di conferimento incarichi ex art. 18 d.lgs. 39/2013 poiché con tale atto - alla cui votazione avrebbe partecipato anche il sindaco - la Giunta avrebbe conferito un incarico con qualifica dirigenziale ex art. 110, co. 2, TUEL, durante il periodo di sospensione del potere del sindaco di conferire incarichi di propria competenza, in conseguenza dell'avvenuto



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

accertamento da parte del RPC del comune di [omissis], in data [omissis], dell'inconferibilità dell'incarico assegnato all'ing. [omissis], a seguito del quale l'incarico è stato sospeso dal sindaco con decreto sindacale del 23.3.2015. Sono stati acquisiti, in allegato, la d.g.c. [omissis], la d.g.c. [omissis], una precedente segnalazione [omissis], il decreto sindacale [omissis] (di attribuzione dell'incarico dirigenziale dell'Area [omissis] la nota dell'Autorità [omissis];

- 3) in data [omissis]5, è stata acquisita al protocollo dell'Autorità [omissis], la comunicazione del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione del comune di [omissis], dott. [omissis], con cui l'Ente forniva riscontro ad una segnalazione della CGIL Funzione Pubblica - [omissis] che chiedeva l'annullamento della d.g.c. [omissis], con trasmissione di copia della segnalazione [omissis], della d.g.c. [omissis], della d.g.c. [omissis] e del Decreto Sindacale [omissis];
- 4) in data [omissis], con nota prot. n. [omissis], l'Ufficio ha chiesto al RPC dell'ente locale informazioni in relazione alla segnalazione dell'Unione Sindacale di Base - Pubblico Impiego;
- 5) in data [omissis], con nota acquisita al protocollo dell'Autorità [omissis], il RPC del Comune di [omissis] ha inviato documentazione e fornito riscontro, precisando che con delibera di G.C. n. [omissis] è stata modificata la precedente deliberazione n. [omissis], con cui si era nominato ex art. 90 TUEL l'arch. [omissis] a Capo Ufficio Staff nel Gabinetto del sindaco, confermando il medesimo in via esclusiva nelle funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 110 co. 2 del T.U. n. 267/2000. Pertanto, nella fattispecie de qua, a detta del RPC, la delibera [omissis] non avrebbe attribuito a [omissis] un nuovo incarico bensì - seppur con modifiche parziali del precedente atto deliberativo - confermato l'incarico in precedenza conferitogli con decreto sindacale [omissis];
- 6) in data [omissis], con nota prot. [omissis], l'Ufficio, preso atto delle predette considerazioni, ha invitato il RPC a verificare gli incarichi dirigenziali attualmente ricoperti dall'Arch. [omissis], in particolare presso l'area [omissis], e a comunicare gli esiti dell'accertamento entro il termine di 20 giorni;
- 7) in data [omissis], con nota acquisita al prot. dell'Autorità [omissis], il RPC del Comune di [omissis], ha fornito riscontro all'Autorità.

Ritenuto in diritto

Il provvedimento segnalato in entrambe le segnalazioni è la [omissis] e le questioni sollevate attengono a due diversi profili:

- A. la violazione del d.lgs. 39/2013 a causa della presunta sospensione del sindaco dal potere di conferire incarichi ex art. 18 d.lgs. 39/2013;
 - B. le nomine dirigenziali attribuite in difformità dal TUEL poiché attribuite in assenza di procedure di selezione pubblica, ex art. 110, e in violazione del divieto di commistione tra attività gestionali e attività di supporto alle funzioni di indirizzo e controllo, ex art. 90.
- A. Sulle violazioni del d.lgs. 39/2013
1. Il divieto di conferire incarichi dirigenziali «a coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi di indirizzo politico [...] nel periodo, comunque non inferiore ad un anno, immediatamente precedente al conferimento dell'incarico», ai



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

sensi dell'art. 1, comma 50, lett. c, l. 190/2012, non si applica agli «incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico». Si ritiene che l'incarico di capo ufficio staff del Gabinetto del sindaco rientri in tale fattispecie e che, pertanto, il d.lgs. 39/2013 non sia ad esso applicabile.

2. La Giunta comunale, inoltre, con la delibera [omissis] ha dichiarato di confermare «in via esclusiva» all'arch. [omissis] un incarico dirigenziale conferito ex art. 110, co. 2, TUEL, pur non specificando quale; dal tenore letterale della stessa emerge, dunque, che la Giunta non abbia inteso conferire un nuovo incarico dirigenziale bensì confermarne uno già esistente. Si ritiene, pertanto, che anche sotto tale profilo, alla fattispecie de qua non sia applicabile il d.lgs. 39/2013, ivi incluso il divieto di nomina ex art. 18.
3. Non pare corretta, infine, l'affermazione secondo cui il sindaco del comune di [omissis], alla data del [omissis], fosse sospeso dal potere di conferire incarichi (di propria competenza) ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 39/2013, per effetto del provvedimento dell'Autorità [omissis]. Detto atto, infatti, non è un provvedimento bensì una comunicazione con cui l'Autorità – nell'ambito del procedimento avviato sull'inconferibilità dell'incarico affidato all'ing. [omissis] (Fasc. [omissis]) - ha rappresentato le decisioni del Consiglio [omissis] sugli esiti dell'attività di vigilanza, illustrando, altresì, le conseguenze previste dal d.lgs. 39/2013 in caso di accertata inconferibilità di un incarico dirigenziale da parte del RPC. Il potere di adottare il relativo atto di sospensione dal potere di conferire incarichi, tuttavia, non spetta all'Autorità bensì al RPC, come meglio chiarito nella delibera ANAC 67/2015 - adottata in data successiva alla definizione dell'istruttoria di cui sopra - cui ad ogni effetto si rinvia.

B. Sulle violazioni del TUEL

1. La delibera della Giunta comunale [omissis], oggetto di segnalazione, presenta rilevanti criticità posto che dal dato letterale della stessa non è chiaro se essa sia stato un atto di revoca o di modifica di un precedente atto di Giunta - [omissis], avente ad oggetto la nomina dell'arch. [omissis] a Capo Ufficio staff del sindaco, con funzioni dirigenziali - né quale fosse l'incarico dirigenziale ex art. 110 TUEL confermato e quale quello ex art. 90 TUEL revocato. Inoltre, non sono illustrati i motivi per cui la Giunta comunale abbia deciso di revocare o modificare, a un anno di distanza, un proprio provvedimento, [omissis], già inefficace da [omissis]. Difatti, aveva la durata di un anno, eventualmente rinnovabile, e comunque validità fino al mandato elettivo del sindaco, cessato a [omissis]; pertanto, l'incarico con essa conferito avrebbe dovuto cessare a [omissis]. Alla luce di tutto quanto sopra, la delibera [omissis] appare viziata.
2. A ciò deve aggiungersi che il sindaco del Comune di [omissis], dopo il suo formale insediamento, avvenuto [omissis], nel corso del secondo mandato sindacale ha conferito all'arch. [omissis] il predetto incarico di capo ufficio staff del Gabinetto del sindaco, con qualifica dirigenziale, unitamente ad altro incarico di coordinatore della protezione civile. Ciò, dapprima con decreto sindacale n. [omissis] (trasmesso dal RPC), ai sensi dell'art. 110 TUEL, con decorrenza immediata e sino alla nuova definizione dell'assetto dell'ente; poi, con decreto sindacale n. [omissis] (pubblicato sul sito), ai sensi degli artt. 50 e 107 TUEL, con decorrenza immediata. Inoltre, ha conferito all'Arch. [omissis] anche altri incarichi dirigenziali:



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

- quello dell'Area [omissis], ai sensi dell'art. 110 TUEL (con il decreto sindacale[omissis], con decorrenza immediata e sino alla nuova definizione dell'assetto dell'ente e con decreto [omissis], con decorrenza immediata);
 - quello *ad interim* dell'Area IV Urbanistica (con il decreto n. 29250 del 7.4.2015).
3. Il RPC ha da ultimo chiarito che alla data del [omissis] l'arch. [omissis] svolgeva esclusivamente le funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 110, co. 2, TUEL, ricoprendo contemporaneamente l'incarico di dirigente dell'Area [omissis] e quello di dirigente *ad interim* dell'Area [omissis] (come da decreti sindacali n. [omissis] e n. [omissis]) mentre «lo stesso [omissis], non risulta, attualmente, titolare di incarichi ex art. 90 TUEL», cioè di capo ufficio staff del Gabinetto del sindaco, «in considerazione anche che la richiamata Deliberazione n. [omissis] è stata appunto approvata in ossequio all'ordinamento dell'art. 90, c. 3 bis, del TUEL», che ne impedisce, appunto, il contemporaneo svolgimento con incarichi gestionali. Da ciò di evince che con la d.g.c. [omissis], la Giunta del comune di [omissis] abbia inteso:
- revocare la propria precedente d.g.c. [omissis];
 - revocare all'arch. [omissis] l'incarico dirigenziale di capo ufficio staff del Gabinetto del sindaco, conferitogli sia nel corso del primo mandato sindacale, ai sensi degli artt. 90 e 110, co. 2, TUEL (con d.g.c. [omissis]), sia nel corso del secondo mandato sindacale, ex art. 90 TUEL (con i decreti sindacali n. [omissis];
 - confermare i due incarichi dirigenziali conferiti dal sindaco al medesimo arch. [omissis], quello dell'Area [omissis] e quello *ad interim* dell'area [omissis], conferiti ex artt. 50 e 107 TUEL (con i decreti sindacali n. [omissis]);
4. Infine, dalle informazioni fornite del RPC è emerso, altresì, che a seguito degli arresti domiciliari disposti per il sindaco, [omissis], il Vice sindaco, [omissis], che a decorrere dal [omissis] sostituisce il sindaco, ha adottato due nuovi decreti sindacali, [omissis], con cui ha nuovamente conferito all'Arch. [omissis], le funzioni dirigenziali dell'Area [omissis] e quelle *ad interim* dell'Area [omissis], ai sensi dell'art. 109, co. 2, TUEL.

La sopra descritta condotta dell'amministrazione comunale suscita perplessità poiché in essa si ravvisano diverse e ripetute violazioni della normativa di settore.

Da un lato, un organo d'indirizzo politico, il sindaco, all'inizio del suo secondo mandato, nel [omissis], ha proceduto ad attribuire l'incarico di responsabile dell'ufficio di diretta collaborazione nonché di dirigente di uffici gestionali, al medesimo soggetto (con decreti ex artt. 50 e 107 TUEL), in violazione dell'art. 90, comma 3bis, TUEL (come introdotto dall'art. 11, comma 4, d.l. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 114/2014); poi, a un anno di distanza, la Giunta, proprio per eliminare tale violazione di legge, ha proceduto a revocare l'incarico di diretta collaborazione di cui sopra, revocando un proprio precedente atto di giunta- peraltro, già inefficace – e confermando i soli incarichi dirigenziali per gli uffici gestionali, con ciò revocando, di fatto, i decreti sindacali di conferimento dell'incarico di capo ufficio staff del gabinetto del sindaco adottati nel corso del secondo mandato sindacale.

Come rappresentato dai segnalanti, si ritiene che alla fattispecie de qua sia applicabile l'obbligo della selezione pubblica per il conferimento di incarichi dirigenziali a contratto a tempo determinato, introdotto dall'art. 11, co. 1, lett. a), d.l. 90/2014 (convertito in l. 114/2014 senza



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

modifiche alla norma), che ha modificato l'art. 110, co. 1, d.lgs. 267/2000, a decorrere dalla sua entrata in vigore; pertanto, il predetto divieto è entrato in vigore il 25 giugno 2014. Posto che tali incarichi sono stati attribuiti, l'uno [omissis] e il secondo il [omissis], risulta che essi siano stati conferiti dopo l'entrata in vigore dell'art. 11 d.l. 90/2014, che è pertanto ad essi applicabile..

Come affermato dal RPC - che ha riportato quanto affermato dal Segretario generale - risulta che il sindaco abbia attribuito gli incarichi dirigenziali degli uffici gestionali senza il previo esperimento di procedure di selezione pubblica ex art. 110, co. 1, TUEL. Di contro, al contratto stipulato in data [omissis] con l'arch. [omissis], relativo all'incarico dirigenziale di capo ufficio staff del sindaco (conferito con decreto sindacale n. [omissis]), non si applichi la norma dettata dall'art. 110, co. 1, d.lgs. 267/2000 e i relativi obblighi poiché l'incarico cui si riferisce è stato conferito ai sensi dell'art. 90 TUEL e non ai sensi dell'art. 110 TUEL. Ciò, tuttavia, non vale ad escludere l'applicabilità dell'obbligo della selezione pubblica agli incarichi dirigenziali degli uffici gestionali, di cui sopra, conferiti con altri decreti sindacali ex art. 110 TUEL; tale obbligo, nel caso di specie, non è stato attuato.

Infine, si rilevano criticità anche sugli ultimi conferimenti di funzioni dirigenziali operati dal vice sindaco, in qualità di sindaco f.f., in favore dell'Arch. [omissis] per gli stessi uffici gestionali di cui sopra, ai sensi dell'art. 109, co. 2, TUEL. Si deve, infatti, rilevare come anche tali ultimi conferimenti - anche in assenza di ulteriori informazioni al riguardo - appaiano in contrasto con la norma invocata poiché l'affidamento di funzioni dirigenziali a soggetti privi della qualifica dirigenziale è consentita solo negli enti locali privi di personale con qualifica dirigenziale, fattispecie che nel comune di [omissis] non appare sussistere poiché l'ente è dotato di personale con qualifica dirigenziale. L'ente stesso ha, difatti, affermato di avere una dotazione organica di [omissis] dirigenti e un organico dirigenziale effettivo di [omissis] dirigenti. Ciò, inoltre, pare anche in contrasto con i precedenti conferimenti degli stessi incarichi dirigenziali, conferiti al medesimo soggetto, ai sensi dell'art. 110 TUEL. Negli incarichi de qua si ravvisa, dunque, un contrasto con la norma invocata, oltre che una confusione sulla qualificazione giuridica degli incarichi dirigenziali conferiti all'arch. [omissis].

B.1 Sui regolamenti comunali

Da un esame del «Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi» (ex art. 48, co. 3, TUEL, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente privo di estremi di adozione) e del «Regolamento comunale delle Posizioni organizzative» (ex art. 42, co. 2, TUEL, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente privo di estremi di adozione), si evince che nel Comune di [omissis] il potere di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e quello di attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali, anziché essere attribuito al sindaco in conformità a quanto disposto dall'art. 50, co. 10, TUEL, è attribuito al dirigente di ciascuna Area - che è struttura complessa di macro aggregazione - che coordina, secondo il principio di direzione anziché gerarchico, le Unità Intermedie di I e II Livello e gli Uffici, che la compongono secondo la seguente articolazione:

- a) Aree – Strutture Complesse
- b) Unità Intermedia di I Livello
- c) Unità Intermedia di II Livello
- d) Uffici.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Ad ogni Area è preposto un Dirigente e ad ogni Unità intermedia di I e II livello e Ufficio è preposto un responsabile, individuato con provvedimento di nomina del Dirigente dell'Area ovvero del responsabile dell'unità intermedia I livello (il responsabile dell'unità intermedia I è di categoria D, incaricato di P.O. di fascia A; quello dell'Unità intermedia II è di categoria D, incaricato di P.O. di fascia B; quello dell'ufficio è scelto tra i dipendenti ad esso assegnati). A tutti i titolari delle predette posizioni organizzative viene riconosciuta una retribuzione di posizione variabile tra un minimo di € 5.164,56 e un massimo di € 12.911,500 annui, divisi in 13 mensilità e una retribuzione di risultato pari al 10% dell'importo della retribuzione di posizione. Ad ognuno di essi spettano le seguenti funzioni e competenze:

- a) la responsabilità nella conduzione delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- b) la gestione delle risorse umane e strumentali assegnate dal Dirigente alla struttura di competenza;
- c) la responsabilità dei procedimenti amministrativi attribuiti, ai sensi della L. 241/90, dal Dirigente;
- d) l'adozione in prima persona, con connessa responsabilità di firma, di ogni provvedimento espressamente delegato dal Dirigente, conformemente alle vigenti disposizioni di legge.

Emerge, dunque, l'attribuzione, di fatto, a tutte le posizioni organizzative di cui sopra, di funzioni e compensi dirigenziali, senza definirli formalmente tali, in violazione degli artt. 109 e 110 TUEL.

B.2 Sul PTPC 2015-2017 – sezione personale

L'Autorità ha provveduto ad una verifica sugli adempimenti previsti dalla l. 190/2012 ed ha riscontrato, sul sito istituzionale dell'ente, l'adozione del PTPC relativo al triennio 2015-2017 (adottato con deliberazione n. [omissis] «Approvazione Piano triennale della Prevenzione Corruzione 2015-2017») nonché del PTTI 2015-2017 (approvato con deliberazione n. [omissis]) e l'adozione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di [omissis] di cui all'art. 54 del d.lgs. 165/2001. Dall'esame del PTPC 2015-2017 si è potuto constatare, in via generale, che:

- i macro processi relativi alle aree a maggior rischio indicate nel PNA sono descritti e rappresentati attraverso l'utilizzo esclusivo della metodologia suggerita dal PNA;
- le misure obbligatorie di prevenzione indicate nel Piano non evidenziano un collegamento con le risultanze dell'analisi e della valutazione del rischio;
- è previsto il sistema di monitoraggio, che spetta al RPC che cura la relazione annuale, ai Dirigenti, ai titolari di P.O., ai Referenti e all'OIV;
- il Codice di comportamento viene identificato come misura di prevenzione e contrasto.

Con riferimento all'Area di rischio «acquisizione e progressione del personale», sono stati indicati in apposita tabella «A» i seguenti processi:

- reclutamento personale (valore rischio medio)- nomina commissari compiacenti; predisposizione bandi e prove ad hoc e/o valutazioni inique per favorire determinati candidati;
- progressioni economiche o di carriera (valore rischio medio) – attuazione secondo criteri volti a favorire determinati candidati;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

- incarichi esterni per collaborazioni (valore rischio medio) – affidamento di incarichi per attività possibili all'interno dell'amministrazione; violazione della normativa del settore al fine di favorire determinati soggetti.

La mappatura dei processi non è effettuata né a livello aggregato, né in dettaglio, con fasi e sottofasi. Per ciascun processo sono indicate, peraltro genericamente, solo alcune tipologie di rischio di cui all'All. 3 al PNA. Per il reclutamento del personale è indicato il rischio consistente nella: nomina commissari compiacenti; predisposizione bandi e prove ad hoc e/o valutazioni inique per favorire determinati candidati; per le progressioni economiche o di carriera è indicato il rischio consistente nella: attuazione secondo criteri volti a favorire determinati candidati. Non è richiamato, tuttavia, quello concernente l'«abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari» né quello relativo a «previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari», all'«inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione», la «motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari», che riguardano certamente il conferimento di incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL e il conferimento di funzioni dirigenziali ex art. 109 TUEL.

Non sono previste, per i processi «Reclutamento personale» e «Progressioni economiche o di carriera», misure da realizzare ulteriori rispetto a quelle previste nel PNA.

Come risulta dalla Relazione del RPC anno 2014, non sono stati effettuati controlli sulla gestione delle misure di trattamento dei rischi di corruzione anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014, poiché «sono stati effettuati controlli unitamente al Nucleo Controlli Interni, ma non specifici anti-corruzione». Si riferisce, tuttavia, che viene effettuato un monitoraggio delle attività svolte da tutte le Aree dell'Amministrazione, sulla base del modello di check-up anticorruzione pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e delle informazioni fornite dalle varie Aree.

Dall'esame dell'aggiornamento 2015 non risulta che alcuna misura di controllo e successiva verifica sia stata inserita. Ciò va letto in relazione alla mancata pubblicazione sul sito del Piano della performance anni 2015/2017. In sua assenza non è dato verificare se e quali obiettivi sono stati assegnati- sia a livello di performance organizzativa sia a livello di performance individuale- con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione adottate nel piano e la correlata misurazione dell'effettivo grado di attuazione delle medesime.

B.3 Sull'attività in generale dell'Amministrazione

In aggiunta alle criticità sopra rilevate in merito al conferimento degli incarichi dirigenziali all'arch. [omissis], negli anni 2014 e 2015, e all'adozione di atti amministrativi non conformi alle norme richiamate, si rappresenta che l'attività amministrativa del comune di [omissis] è già stata oggetto di due istruttorie che hanno evidenziato criticità e irregolarità nel conferimento di incarichi di responsabilità, sia dirigenziali che di posizioni organizzative.

Difatti, l'Autorità ha concluso l'attività di vigilanza con riferimento all'incarico dirigenziale assegnato all'ing. [omissis] e all'incarico di posizione organizzativa assegnato al geom. [omissis]:



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

entrambi si sono conclusi con una deliberazione del Consiglio, rispettivamente, in data [omissis] e in data [omissis] (fascicolo [omissis]).

Nel primo caso, l'incarico è risultato inconfiribile per essere stato, il dirigente, condannato con sentenza penale per un reato corruttivo ex art. 3 d.lgs. 39/2013. In detta fattispecie, tuttavia, all'esito dell'accertamento dell'inconfiribilità, il RPC non risulta abbia proceduto all'espletamento del procedimento finalizzato all'adozione della sanzione ex art. 18 d.lgs. 39/2013 nei confronti del sindaco (organo conferente l'incarico de quo), in quanto al tempo l'Autorità non aveva ancora definito competenze e modalità del relativo procedimento. Il RPC ha informato l'Autorità della contestazione della presunta mendacità della dichiarazione rilasciata ex art. 20 d.lgs. 39/2013 dall'ing. [omissis] ma non è noto se abbia applicato la sanzione ex art. 20, co. 5, d.lgs. 39/2013.

Nel secondo caso, la fattispecie inerente l'incarico di posizione organizzativa conferito al geom. [omissis], non rientrava nell'ambito di applicazione del d.lgs. 39/2013 trattandosi di una condanna penale per un reato non incluso in quelli di cui all'art. 3, d.lgs. 39/2013 ma era ascrivibile alle previsioni di cui alla l. 190/2012 (artt. 1, comma 5, lett. b, e 10, lett. b) e, in particolare, a quelle dell'art. 16, co. 1, lett. 1 quater, d.lgs. 165/2001 (come introdotto dal d.l. 95/2012) che impone l'assegnazione a un ufficio diverso del personale addetto ad attività esposte a rischio corruttivo, soggetto a procedimento penale ovvero disciplinare per condotte di natura corruttiva. In merito, è stata affrontata la questione della diversità dell'applicazione della predetta misura anticorruttiva, a seconda delle funzioni svolte dal dipendente: revoca dell'incarico in caso di dirigente o espletamento di funzioni dirigenziali; spostamento ad altro ufficio, in assenza di dette funzioni. Il RPC ha sostenuto la carenza di tali funzioni in capo al geom. [omissis], sostenendo che nel comune di [omissis] non vi fosse nessuna P.O. con mansioni dirigenziali ex art. 109, co. 2, TUEL, atteso altresì che il comune è dotato di personale dirigenziale e che le P.O., prive di funzioni dirigenziali, sono attribuite dai dirigenti e non con provvedimento sindacale, come imposto da detta norma del TUEL. Di contro, l'Autorità ha ritenuto che l'accertamento sulla sussistenza del conferimento di funzioni dirigenziali debba essere effettuato caso per caso e ne ha demandato l'accertamento al RPC che, in riscontro, ha trasmesso copia del «Regolamento comunale delle Posizioni organizzative», sopra esaminato.

Da tutto quanto sopra, emerge che nel comune di [omissis] vi sia una regolamentazione di secondo livello non conforme alla normativa, un'attività di vigilanza da parte del RPC improntata ad una certa superficialità e negligenza e una commistione di competenze tra Giunta e Sindaco.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

- a) di archiviare la questione sull'inconferibilità dell'incarico dirigenziale di capo ufficio staff del sindaco, ex d.lgs. 39/2013 poiché tale normativa non si applica all'incarico de quo;
- b) di contestare al Sindaco f.f. e al RPC del comune di [omissis], le criticità sopra rilevate in merito al conferimento degli incarichi dirigenziali all'arch. [omissis] negli anni [omissis], invitandoli, per quanto di rispettiva competenza, ad avviare e/o adottate i procedimenti e/o provvedimenti conseguenti;
- c) di contestare al Sindaco f.f. e al RPC del comune di [omissis], le criticità sopra rilevate in merito al PTPC 2015-2017 e ai regolamenti comunali, invitandoli, per quanto di rispettiva competenza, a tenerne conto nella redazione della relazione sulle attività svolte nell'anno 2015 e ad aggiornare il PTPC 2016-2018, secondo le seguenti indicazioni:
 - prevedere adeguate misure di controllo e verifica successiva per tutte le aree di rischio individuate dal Piano;
 - considerare nella mappatura dei rischi i conferimenti di incarichi dirigenziali, di funzioni dirigenziali, di posizioni organizzative con o senza funzioni dirigenziali e le conseguenti misure per scongiurare il pericolo di abusi nel relativo processo di individuazione e/o selezione del personale;
 - prevedere nell'Area di rischio «Acquisizione e progressione del personale», i processi relativi alle procedure di conferimento di dirigenti a contratto, di incarichi dirigenziali, di alta specializzazione e di posizioni organizzative, con o senza funzioni dirigenziali, e prevedere la massima pubblicità e trasparenza del bando di selezione, la nomina di una Commissione tecnica deputata all'accertamento del possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico in capo ai candidati nonché la definizione di un Elenco di idonei all'esito dei lavori della Commissione;
 - modificare, per quanto attiene all'Area di rischio «Acquisizione e progressione del personale», i regolamenti comunali «sull'ordinamento degli uffici e dei servizi» e quello «delle Posizioni organizzative», che attualmente prevedono l'attribuzione del potere di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e di attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali, al dirigente di ciascuna Area nonché l'attribuzione a tutti i responsabili di tutte le Unità e di tutti gli Uffici di ciascuna Area, di Posizioni organizzative, con attribuzione di funzioni e compensi di fatto dirigenziali, senza che siano definiti formalmente tali;
- d) di assegnare all'Amministrazione un termine di 60 gg. per gli adempimenti di cui sopra;
- e) di dare comunicazione della delibera ai due segnalanti;
- f) di trasmettere la delibera alla procura della Corte dei Conti per gli eventuali profili di danno erariale e alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, per i profili di competenza.

Raffaele Cantone



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 febbraio 2016

Il Segretario, Maria Esposito